

Legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE)

Diritto vigente

Art. 20

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese.

Art. 22

Se in edifici esistenti i riscaldamenti elettrici a resistenza vengono sostituiti da impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili, il Cantone può partecipare alle spese.